



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
**COMITATO REGIONALE
CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2015/2016

Comunicato Ufficiale n. 15 del 6 agosto 2015

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **Comunicati Ufficiali** della L.N.D.:

- n. 68 del 6 agosto u.s., relativo alla **modifica dell'art. 94 quater delle N.O.I.F.**;
- n. 69 del 6 agosto u.s., relativo alle **modifiche degli artt. 25 e 25 bis del Regolamento L.N.D.**;
- n. 70 del 6 agosto u.s., relativo alla **modifica dell'art.19 del Codice di Giustizia Sportiva**;
- n. 71 del 6 agosto u.s., relativo alla **nomina Giudici Sportivi Nazionali L.N.D. e S.G.S.**;
- n. 72 del 6 agosto u.s., relativo alla **nomina dei Giudici Sportivi Territoriali e delle Corti Sportive d'Appello**;
- n. 73 del 6 agosto u.s., relativo alla nomina dei **Componenti del Comitato Scientifico Museo del Calcio**;
- n. 74 del 6 agosto u.s., relativo alla nomina dei **Componenti della Commissione Medica Federale**.

* * * * *

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, CALCIO A CINQUE SERIE C1 E CALCIO A CINQUE SERIE C2 2015/2016

Il C.R. Campania, preso atto che alla data prevista quale termine per le iscrizioni ai Campionati innanzi indicati, come dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 3 luglio u.s., non tutte le società aventi diritto hanno provveduto a formalizzare la rispettiva iscrizione, al fine della tutela del patrimonio sportivo del Comitato, rappresentato in primo luogo dalle società affiliate, ha concesso – come indicato al n. 3) delle “Modalità di presentazione”, di cui alla pag. 15 del citato C.U. n. 1 – una proroga, sia per la regolarizzazione delle iscrizioni medesime, sia per l'eventuale richiesta di partecipazione ad una categoria inferiore.

La regolarizzazione di cui all'epigrafe è prorogata a **lunedì 10 agosto 2015, alle ore 18.00**.

* * * * *

AMMISSIONE / RIAMMISSIONE AI CAMPIONATI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, CALCIO A CINQUE SERIE C1 E SERIE C2 2015/2016 **PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO COMUNICATO UFFICIALE**

Il Comunicato Ufficiale relativo alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di cui all'epigrafe (la cui pubblicazione, sarà resa nota anche a mezzo stampa) sarà pubblicato mercoledì 12 agosto p.v. Esso sarà consultabile sul **Sito Internet di questo C.R.**

Sull'indicato Comunicato Ufficiale saranno pubblicate le delibere del Consiglio Direttivo, relative a:

- ammissioni e riammissioni ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione 2015/2016;
- ammissioni e riammissioni ai Campionati Regionali di Calcio a 5 Serie C1 e Serie C2 2015/2016;
- organici dei Campionati Regionali innanzi richiamati;
- gironi e calendari della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti 2015/2016 (alla quale parteciperanno tutte società di Eccellenza e Promozione, aventi diritto);
- Regolamento della Coppa Italia Dilettanti 2015/2016, sia in ordine alla fase regionale, sia in ordine a quella nazionale.
- gironi e calendari della fase regionale della Coppa Italia di Calcio a Cinque 2015/2016 (alla quale parteciperanno tutte le 60 – sessanta – società di Calcio a 5 Serie C1 e Serie C2);
- Regolamento della Coppa Italia di Calcio a 5 2015/2016, sia in ordine alla fase regionale che a quella nazionale.

* * * * *

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2015/2016 **(potranno effettuarsi solo con procedura *on-line*)**

GLI IMPORTI SONO DIMINUITI RISPETTO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015.

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO
ECCELLENZA (*)	LUNEDÌ 10 AGOSTO 2015	€ 6.300,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
PROMOZIONE (*)	LUNEDÌ 10 AGOSTO 2015	€ 5.500,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
PRIMA CATEGORIA	GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2015	€ 3.130,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
SECONDA CATEGORIA	GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015	€ 2.190,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
JUNIORES REGIONALE (***)	GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2015	€ 970,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
JUNIORES '98 U. 17 REGIONALE (***)	GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015	€ 300,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
JUNIORES PROVINCIALE	GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015	€ 970,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
TERZA CATEGORIA	GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2015	€ 1.190,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
TERZA CATEGORIA "RISERVE"	GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2015	€ 800,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2015	€ 1.120,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015	€ 1.120,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
TERZA CAT. – U. 21 "RISERVE"	GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015	€ 1.120,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO FEMMINILE – SERIE C1	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 1.140,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO FEMMINILE – SERIE C2	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 1.140,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO A CINQUE – SERIE C1 (**)	LUNEDÌ 10 AGOSTO 2015	€ 2.520,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	LUNEDÌ 10 AGOSTO 2015	€ 1.590,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO A CINQUE – SERIE D	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 1.290,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Maschile	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 820,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO A CINQUE JUNIORES Maschile	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 430,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015	€ 1.040,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 1.040,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Femminile	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 820,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO A CINQUE JUNIORES Femminile	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 430,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
ATTIVITÀ AMATORI	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 1.850,00

(*) comprensivo del Campionato Juniores Regionale

(**) comprensivo del Campionato Juniores di Calcio a Cinque

(***)le Società pure devono versare anche la tassa associativa e il costo per l'assicurazione dirigenti.

* * * * *

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO
PRIMA CATEGORIA	GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2015	€ 3.130,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
IMPORTO SECONDA CATEGORIA: € 2.190,00 + DIFFERENZA: € 940,00		
SECONDA CATEGORIA	GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015	€ 2.190,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
IMPORTO TERZA CATEGORIA: € 1.190,00 + DIFFERENZA: € 1000,00		
CALCIO FEMMINILE – SERIE C1	GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015	€ 1.090,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
IMPORTO CALCIO FEMMINILE SERIE C2: € 1.090,00 + DIFFERENZA: € 0,00		

* * * * *

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA 2015/2016

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2015/2016:

ECCELLENZA	12 – 13 SETTEMBRE 2015
PROMOZIONE	12 – 13 SETTEMBRE 2015
PRIMA CATEGORIA	3 – 4 OTTOBRE 2015
SECONDA CATEGORIA	10 – 11 OTTOBRE 2015
JUNIORES REGIONALE e /o ATTIVITÀ MISTA	3 – 4 – 5 OTTOBRE 2015
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	10 – 11 OTTOBRE 2015
TERZA CATEGORIA – UNDER 20	10 – 11 OTTOBRE 2015
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	3 – 4 – 5 OTTOBRE 2015
TERZA CATEGORIA	10 – 11 OTTOBRE 2015
JUNIORES PROVINCIALE	9 – 10 – 11 SETTEMBRE 2015
COPPA ITALIA – ECCELLENZA / PROMOZIONE	5 – 6 SETTEMBRE 2015
CALCIO FEMMINILE	10 – 11 OTTOBRE 2015
COPPA CAMPANIA FEMMINILE	26 – 27 SETTEMBRE 2015
CALCIO A 5 SERIE C1	12 SETTEMBRE 2015
CALCIO A 5 SERIE C2	10 OTTOBRE 2015
CALCIO A 5 SERIE D	10 – 11 OTTOBRE 2015
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1 (ex “A”)	10 – 11 OTTOBRE 2015
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2 (ex “B”)	10 – 11 OTTOBRE 2015
CALCIO A 5 JUNIORES	10 – 11 OTTOBRE 2015
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5	5 SETTEMBRE 2015
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 “D”	4 OTTOBRE 2015
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMM.	4 OTTOBRE 2015
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUN.	4 OTTOBRE 2015
ATTIVITÀ AMATORI	4 OTTOBRE 2015
COPPA CAMPANIA AMATORI	4 OTTOBRE 2015

* * * * *

CORSO BASE – UEFA B PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI BASE

AVELLINO (O PROVINCIA), 28 SETTEMBRE / 12 DICEMBRE 2015

SCADENZA DOMANDE: MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2015

Allegate al Comunicato Ufficiale n. 8 del 23 luglio u.s., sono state pubblicate le norme e le modalità per il "CORSO BASE – UEFA B PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI BASE".

Le relative domande di ammissione, a pena di nullità, dovranno essere consegnate a mano o, comunque, pervenire al C.R. Campania entro le ore 18.00 di mercoledì 9 settembre 2015, compilate sul modello pubblicato in allegato al bando (o conformi allo schema, di cui al modello "Allegato A", con firma autenticata anche su quelli indicati come Allegati B, C e D o con firma apposta in presenza del

funzionario del C.R. Campania che riceve la domanda) e corredate da tutta la documentazione prescritta dall'allegato Bando.

In via esplicita: le domande eventualmente spedite entro il termine innanzi indicato, anche con congruo anticipo, saranno nulle, nell'ipotesi di materiale recapito postale al C.R. Campania in data successiva a mercoledì 9 settembre 2015.

La quota di partecipazione dei candidati che saranno ammessi è fissata in € 778,00 (Euro settecentosettantotto –comprensiva della quota di iscrizione all'Albo dei Tecnici, non compresa nella stagione precedente).

Il Corso si terrà ad Avellino (o provincia) dal 28 settembre al 12 dicembre 2015.

In via di previsione, gli orari orientativi delle sei settimane di Corso saranno: dal lunedì al venerdì: dalle ore 17.00 alle ore 21.00; il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Tutti gli interessati potranno prendere visione e acquisire copia del "Bando di ammissione al Corso" mediante i siti internet di seguito indicati: www.figc-campania.it – www.settoretecnico.figc.it.

* * * * *

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – SEDE – FUSIONI 2015/2016

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano le richieste di cambio di denominazione sociale e/o sede, fusioni e scissioni ratificate dal Presidente Federale.

* * * * *

COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Nel rammentare che il premio assicurativo, anche per la stagione sportiva 2015/2016, inciderà in maniera rilevante sul bilancio di ogni singola società, il C.R. Campania (al quale, in argomento, è demandata esclusivamente la funzione di incasso dalle società e di rimessa alla L.N.D. dei relativi importi), senza voler minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione delle società ad esso affiliate, ma esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici, sottolinea all'attenzione delle società medesime di valutare l'opportunità di svincolare i calciatori, eventualmente ritenuti in sovrannumero.

Al fine dello sgravio dei costi, sempre ferma restando l'assoluta autonomia delle società, si ritiene doveroso richiamare l'attenzione sull'esigenza che venga utilizzato già il primo periodo degli svincoli (da mercoledì 1° luglio a giovedì 16 luglio 2015 – ore 19.00).

* * * * *

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE E FASE REGIONALE COPPA ITALIA DILETTANTI CAMPIONATI JUNIORES (O DI ATTIVITÀ MISTA) REGIONALI E/O PROVINCIALI (DI CALCIO A UNDICI E DI CALCIO A CINQUE)

Come già preannunciato anche le scorse stagioni sportive (C.U. n. 62 del 14 gennaio 2010) e successivamente ribadito, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. n. 80 del 18 gennaio 2009; C.U. n. 110 del 17 febbraio 2010; n. 118 del 30 gennaio 2012 e n. 183 del 13 febbraio 2013, tutti pubblicati in allegato ai Comunicati Ufficiali di questo C.R.), in ordine all'impiego dei **giovani calciatori da utilizzare per la stagione sportiva 2015/2016**, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania (avvalendosi della facoltà concessa ai Comitati e Divisioni di prevedere disposizioni anche aggiuntive, rispetto a quelle determinate dal medesimo Consiglio Direttivo della L.N.D.), ha deliberato che:

per la stagione sportiva 2015/2016 sarà fatto obbligo, per le attività di cui all'epigrafe e con le medesime modalità dei precedenti anni sportivi, di impiegare, nelle gare ufficiali, calciatori giovani, almeno nel numero minimo, di seguito specificato:

Coppa Italia Dilettanti – fase regionale	Eccellenza	Promozione
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1998	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1998	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1998
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1997	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1997	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1997
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1996	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1996	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1996

Si preannuncia fin d'ora che, per la stagione sportiva 2017/2018, previa autorizzazione della Lega Nazionale Dilettanti, sarà fatto obbligo, per le attività di cui all'epigrafe e con le medesime modalità, di impiegare almeno tre calciatori giovani (uno del 1998, uno del 1999***** ed uno del 2000).

***** Ai fini della prescrizione in argomento, a decorrere dalla stagione sportiva 2016/2017, previa disamina dell'Assemblea delle società del C.R. Campania, la richiamata autorizzazione della L.N.D.:

- sarà ritenuta valida la partecipazione alle gare ufficiali di almeno un calciatore, nato dal 1° gennaio 1998 in poi, cosiddetto "fidelizzato", a condizione che egli risulti tesserato, a favore della rispettiva società che lo utilizzi, da almeno una stagione sportiva (ovvero entro il 30 settembre 2015);
- le società del C.R. Campania, per le gare ufficiali dell'attività di cui all'epigrafe, sono legittimate ad utilizzare esclusivamente i calciatori tesserati a loro favore da almeno una stagione sportiva e nati fra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1998.

Al Campionato Regionale Juniores di Calcio a Undici della stagione sportiva 2015/2016 potranno partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1997 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno d'età; **per le sole società di Juniores Regionale (squadre riserve), è consentita la partecipazione di TRE calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1996 in poi.**

In ordine all'attività di Calcio a Cinque, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 39, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai calciatori "giovani", ha disposto, per la stagione sportiva 2015/2016, che **alle società partecipanti al Campionato Regionale di CALCIO A CINQUE SERIE C1 è fatto obbligo di inserire in distinta, per ogni gara del Campionato medesimo, almeno DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1997 in poi e DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1994 in poi, con l'obbligo che essi siano presenti sul campo di giuoco dall'inizio della gara e per tutta la sua durata e che uno qualsiasi delle richiamate fasce d'età partecipi alla gara e sia sempre presente (sarà individuato a mezzo di apposita fascia da indossare obbligatoriamente dai citati calciatori "giovani" e dovranno indossare una maglietta contrassegnata dai numeri dal 16 al 30) fatta salva l'eventuale espulsione (o eventuali infortuni) di tutti i calciatori delle richiamate fasce (in tal caso la società giocherà in inferiorità numerica).**

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento.

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 39, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai calciatori "giovani", ha altresì, disposto, per la stagione sportiva 2015/2016, che **alle società partecipanti al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2 è fatto obbligo di inserire in distinta, per ogni gara del Campionato medesimo, almeno DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1994 in poi, con l'obbligo che essi siano presenti sul campo di giuoco da prima dell'inizio della gara e per tutta la sua durata, con le due eccezioni che seguono:**

- 1) eventuale espulsione dal campo, nell'ambito della richiamata fascia d'età obbligata: di un calciatore (con riduzione dell'obbligo, di cui innanzi, ad un solo calciatore); di due calciatori (con annullamento dell'obbligo medesimo);

2) infortunio, senza rientro successivo nel campo di gioco, del calciatore della richiamata fascia d'età obbligatoria.

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento.

Si preannuncia fin d'ora che, per la stagione sportiva 2016/2017, previa autorizzazione della Lega Nazionale Dilettanti, l'età dei calciatori con obbligatorietà di impiego per il Campionato di C1 sarà adeguata a quella prescritta per la partecipazione al Campionato Juniores. Pertanto in via di previsione sarà disposta l'obbligo di inserire in distinta **DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1998 in poi e DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1997 in poi**, con l'obbligo che essi siano presenti sul campo di giuoco dall'inizio della gara e per tutta la sua durata e che uno qualsiasi delle richiamate fasce d'età partecipi alla gara e sia sempre presente (sarà individuato a mezzo di apposita fascia da indossare obbligatoriamente dai citati calciatori "giovani" e dovranno indossare una maglietta contrassegnata dai numeri dal 16 al 30) fatta salva l'eventuale espulsione (o eventuali infortuni) di tutti i calciatori delle richiamate fasce (in tal caso la società giocherà in inferiorità numerica).

Negli altri Campionati 2015/2016, organizzati nell'ambito di questo C.R., inclusi gli altri di Calcio a Cinque, non è stato previsto alcun vincolo in ordine alla partecipazione di calciatori giovani.

* * * * *

ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2015/2016 – VISITE MEDICHE

Il C.R. Campania, come per le stagioni sportive precedenti, richiama l'attenzione delle società affiliate in ordine all'obbligo degli atleti che intendano svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, di sottoporsi a visita medica differenziata ai fini del rilascio del **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica**.

Il **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica può essere rilasciato esclusivamente dalle strutture sanitarie preposte** (A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale; A.O. – Azienda Ospedaliera; A.U.P. – Azienda Universitaria Policlinico), e **dai Medici specialisti in Medicina dello Sport**, di cui all'elenco pubblicato sul Sito Internet della Regione Campania (www.regione.campania.it) digitando nella voce: ricerca sul portale "medicina dello sport".

Le A.S.L., le A.O. e le A.U.P. (inserite nell'elenco di cui all'elenco innanzi indicato) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a costo zero per gli atleti/e (tesserati/e con le società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate), minori di anni 18 e per i disabili di tutte le età. I maggiori di età sono tenuti al versamento all'Azienda di un ticket sanitario.

I Medici specialisti in Medicina dello Sport (inseriti negli appositi elenchi consultabili sul Sito della Regione Campania) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a minorenni, maggiorenni e disabili, con il pagamento dell'intero costo della visita.

Va, altresì, sottolineato che alla ripresa dell'attività agonistica di buona parte delle Federazioni Sportive Nazionali, in ragione della lunga lista d'attesa per l'effettuazione delle visite mediche presso le **ASL**, è consigliabile anticipare le richiamate visite già dal mese di luglio.

* * * * *

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2015/2016 **OMOLOGAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI**

È pervenuta all'Ufficio di Presidenza del C.R. Campania – L.N.D., una nota, della Commissione impianti sportivi in "erba sintetica" della L.N.D., dalla quale si rileva che numerosi impianti sportivi in "erba sintetica" campani abbiano l'omologazione scaduta e non rinnovata.

A tale proposito si rammenta alle società che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, non saranno accettate le iscrizioni di società che presenteranno la disponibilità di un impianto sportivo non omologato o con omologazione scaduta. Pertanto, si invitano le società che usufruiscono di tali impianti ad attivarsi presso i proprietari o gestori dei citati impianti affinché regolarizzino l'omologazione nei tempi più brevi.

* * * * *

DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

Viste le richieste, pervenute a questo C.R., in ordine all'epigrafe, si ritiene opportuno ripubblicare quanto previsto dalla Circolare del 20 maggio 2003 della L.N.D., pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania e successivi: **"I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi degli art. 32 bis e 32 ter – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale"**.

In via esplicita: per i calciatori over 25, che abbiano conseguito lo svincolo sulla base della richiamata normativa, le società dovranno comunque provvedere, per ogni anno sportivo, al rinnovo del relativo tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.

* * * * *

AUTORIZZAZIONI EX ART. 34 N.O.I.F.

Il Presidente del C.R. Campania, vista l'istanza prodotta, valutata la documentazione esibita, ha espresso parere favorevole e concesso la relativa autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F., con decorrenza **dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale (ferma restando la responsabilità esclusiva delle rispettive società, come di seguito indicate, in ordine alla titolarità effettiva del tesseramento)**, per i seguenti calciatori:

Società	Cognome	Nome	Data di Nascita	Scadenza Aut .ne
CALPAZIO	MARINO	MIRKO	09.11.1999	09.10.2015

* * * * *

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 27 LUGLIO 2015 – DELIBERE DEPOSITATE IL 3 AGOSTO 2015

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Anna Assunta Napoletano, dott. Lucio Schiavone, Componenti.

N. 197. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. VIVIANO GAETANO (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI NOCERA INFERIORE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMI 1 E 3, LETT. C), DEL REGOLAMENTO A.I.A.; A CARICO DEI SIGG. LEONE GIUSEPPE E SIGNORELLI SONNY (RISPETTIVAMENTE, ALL'EPOCA DEI FATTI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE E CALCIATORE DELLA SOCIETÀ RINASCITA AMINEI): ART. 1 BIS, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ RINASCITA AMINEI: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 28 maggio 2015, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale (all'atto, Procuratore Federale Aggiunto), Avv. Marco Squicquero, in data 12 maggio 2014, prot. 624/838, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

OSSERVA:

alla riunione del 15 giugno 2015 è stata presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. È stato, altresì, presente il legale del sig. Viviano Gaetano, che l'ha rappresentato ed assistito. Il Sostituto Procuratore Federale ha esposto i fatti, riportandosi all'atto di deferimento. L'assistente legale del sig. Viviano Gaetano, preso atto del deferimento, peraltro già notificatogli, ha confermato quanto dichiarato dal suo assistito, in sede di audizione, davanti agli organi della Procura Federale. Ha affermato, inoltre, che dalle dichiarazioni rese dai Commissari di Campo non si evidenzerebbe alcuna minaccia che il sig. Viviano (arbitro della gara) avrebbe rivolto al calciatore della società Rinascita Aminei, sottolineando che, a suo avviso, non sussista né minaccia, né il presupposto dell'illecito sportivo. Il sig. Viviano, ha proseguito l'assistente legale, non ha assolutamente leso l'onore ed il prestigio della classe arbitrale, alla quale appartiene da circa venticinque anni, non avendo assolutamente indirizzato espressioni offensive, né minacciose, al calciatore. A dimostrazione di quanto

da lui asserito, l'assistente legale del deferito Viviano evidenzia il contrasto tra le dichiarazioni rese dai Commissari di Campo agli Organi Federali, rispetto a quelle rilasciate dagli altri soggetti presenti ai fatti contestati e sentiti dalla Procura Federale, con particolare riferimento all'associato A.I.A., sig. Raimondo Cozzolino. Si precisa, altresì, che, in entrambe le dichiarazioni dei Commissari di Campo, si evince che gli stessi cercavano di calmare il calciatore e non l'arbitro, che era giunto successivamente. Inoltre, l'assistente legale ha sottolineato come non risulti traccia di dichiarazioni del calciatore della società Rinascita Aminei, che avrebbe subito la minaccia da parte del direttore di gara. Il Rappresentante della Procura Federale, infine, ha preso atto dell'assenza degli altri deferiti, benché ritualmente convocati (a mezzo delle relative raccomandate, regolarmente notificate). Tanto premesso, il Rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto: giorni quarantacinque di inibizione a carico del dirigente, sig. Leone Giuseppe; tre giornate di squalifica a carico del calciatore, sig. Signorelli Sonny; mesi due di inibizione a carico dell'arbitro effettivo, sig. Viviano Gaetano; ha chiesto, altresì, per la società deferita, euro 500,00 di ammenda. Questo Tribunale sportivo ha rilevato che, dalla documentazione in atti, è risultata provata sia la responsabilità dei sigg. Leone Giuseppe e Signorelli Sonny, sia quella dell'arbitro, sig. Viviano Gaetano: i primi due, nella qualità di tesserati della società Rinascita Aminei, per non essersi presentati avanti agli Organi di Giustizia Sportiva ancorché ritualmente convocati; l'arbitro, sig. Viviano Gaetano, per aver posto in essere comportamenti in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità in occasione della gara di Campionato di 2^a Categoria Rinascita Aminei / Sanità Calcio, disputata a Secondigliano (NA) in data 22.12.2013, rendendosi protagonista di un alterco con un calciatore della Rinascita Aminei al termine della gara ed avendo indirizzato espressioni offensive e minacciose nei confronti dello stesso calciatore, cagionando grave discredito alla credibilità ed all'immagine dell'Associazione Italiana Arbitri ed al ruolo arbitrale, obiettivamente incompatibile con il comportamento volgarmente arrogante del più volte nominato direttore di gara. Tenuto conto, altresì, anche a prescindere dalle dichiarazioni difensive dell'assistente legale del sig. Viviano Gaetano, di tutte le circostanze, di fatto e di diritto, che attengono alla vicenda in esame, questo Tribunale ritiene di dover accogliere, nei confronti dei sigg. Leone Giuseppe e Signorelli Sonny, nonché nei confronti dell'arbitro effettivo, della Sezione A.I.A. di Nocera Inferiore, sig. Viviano Gaetano, le richieste della Procura Federale. Per quanto riguarda, viceversa, la società Rinascita Aminei, questo Tribunale ritiene che non possa applicarsi sanzione alcuna, in considerazione della sua cessazione da tutte le attività, con decorrenza dal 20.11.2014, come dalla relativa pubblicazione sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 20.11.2014, pag. 809. P.Q.M.

DELIBERA

in esito al deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: inibizione a carico del sig. Leone Giuseppe per giorni quarantacinque, con decorrenza dal suo eventuale nuovo tesseramento, o censimento, nell'ambito della F.I.G.C.; squalifica per tre giornate di gara a carico del calciatore Signorelli Sonny, attualmente tesserato a favore della società Plajanum Uniti Gesin EU.G; inibizione, per mesi due, a carico del sig. Viviano Gaetano, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Nocera Inferiore; nulla dispone in ordine alla sanzione pecuniaria a carico della società Rinascita Aminei, in ragione della cessazione da tutte le attività, come richiamata nella parte motiva.

N. 198 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. PICCOLO CARMINE (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SPORTING CASALNUOVO): ART. 1, COMMA 1, ART. 3, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 24 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO; ART. 34 REGOLAMENTO L.N.D.; ART. 31 N.O.I.F.; ART. 7, COMMI 1 E 5 ED ART. 16 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C.; A CARICO DEI SIGG. AURIEMMA ANGELO E DE MARIA LUIGI (CALCIATORI): ART. 1, COMMA 1 ED ART. 3, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 24 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO; ART. 34 DEL REGOLAMENTO L.N.D.; ART. 31 E 92, COMMI 1 E 2, N.O.I.F.; ART. 7, COMMA 1 ED ART. 16 DELLO STATUTO F.I.G.C.; A CARICO DELLA SOCIETÀ SPORTING CASALNUOVO: ART. 4, COMMI 1 E 2, ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 28 maggio 2015, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale (all'atto Procuratore Federale Aggiunto), Dott. Gioacchino Tornatore, in data 20 maggio 2014, prot. 6844/579, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

OSSERVA:

alla riunione del 15 giugno 2015 è stata presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Sono stati, altresì, presenti: il sig. Piccolo Carmine, in proprio ed in nome e per conto della società deferita, nella qualità di presidente e legale rappresentante della società medesima; infine, i sigg. Auriemma Giovanni e De Maria Arcangelo, genitori esercenti la potestà genitoriale dei calciatori minori Auriemma Angelo e De Maria Luigi. Il Rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto: mesi tre di inibizione, a carico del sig. Piccolo Carmine; tre giornate di squalifica a carico dei calciatori Auriemma Angelo e De Maria Luigi; a carico della società deferita, euro 1.500,00 di ammenda. Il sig. Piccolo Carmine, attuale presidente della società, in sede dibattimentale, ha confermato integralmente quanto dichiarato davanti agli Organi della Procura Federale ed ha ribadito che la presunta gara amichevole, disputata anche dai calciatori deferiti, altro non era che un semplice allenamento fatto con i ragazzi della società Lazio, ma senza carattere di ufficialità, come si evincerebbe dalla circostanza che essa non sia stata arbitrata da nessun arbitro federale e che non siano state compilate le distinte di gara. Questo Tribunale sportivo ha rilevato che, dalla documentazione in atti, siano risultate provate le responsabilità del sig. Piccolo Carmine e dei calciatori Auriemma Angelo e De Maria Luigi. Il primo, invero, nella qualità di presidente

e legale rappresentante della società Sporting Casalnuovo, ha consentito che i sig.ri Auriemma Angelo e De Maria Luigi, all'epoca dei fatti tesserati a favore della società Napoli Soccer Acerra, si allenassero regolarmente presso la struttura della società da lui rappresentata (Sporting Casalnuovo) e fossero impiegati da quest'ultima società, in occasione di una gara amichevole con la società sportiva Lazio; i calciatori Auriemma Angelo e De Maria Luigi, per essersi allenati presso la struttura della società Sporting Casalnuovo e per aver disputato, nella stagione sportiva 2013/2014, nelle file di quest'ultima, la più volte cennata gara amichevole con la società sportiva Lazio, senza averne titolo, in quanto, in quel momento, tesserati a favore non della società Sporting Casalnuovo medesima, ma di altra. Deve evidenziarsi, altresì, che la gara in argomento non fosse stata autorizzata dal Settore di appartenenza della società medesima. Quanto alla società Sporting Casalnuovo, questo Tribunale giudica che essa debba essere sanzionata a titolo di responsabilità diretta. Tenuto conto, peraltro, di tutti gli aspetti, innanzi enunciati, relativi alla vicenda in esame, giudica di dover accogliere, nei confronti dei sigg. Piccolo Carmine, Auriemma Angelo e De Maria Luigi (all'epoca dei fatti, il primo presidente e legale rappresentante della società Sporting Casalnuovo ed il secondo ed il terzo calciatori), le richieste della Procura Federale. Per quanto riguarda, viceversa, la società Sporting Casalnuovo, questo Tribunale ritiene che debba infliggersi applicarsi l'ammenda di euro 300,00, in rapporto all'effettiva gravità dell'infrazione in esame, nonché tenuto conto che essa svolge attività nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico. P.Q.M.

DELIBERA

in esito al deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig. Piccolo Carmine, l'inibizione per mesi tre; a carico dei calciatori Auriemma Angelo e De Maria Luigi, la squalifica per tre giornate di gara; a carico della società Sporting Casalnuovo, l'ammenda di euro 300,00.

N. 199 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GRELLA LORENZO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SPORTING STURNO): ART. 1 BIS, COMMA 1 ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ SPORTING STURNO (ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA)

Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 19 giugno 2015, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale Delegato, Avv. Alessandro Avagliano, in data 5 giugno 2015, prot. 11504/658, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

OSSERVA:

alla riunione del 7.07.2015 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Preliminarmente, questo Tribunale dà atto, al Rappresentante della Procura Federale, della comunicazione inviata, a mezzo fax, e depositata, in atti, da parte del Sig. Grella Lorenzo, nella qualità di presidente e rappresentante legale della società Sporting Sturno. Con la richiamata comunicazione, il rappresentante legale della società ha sottolineato l'impossibilità della sua presenza al dibattimento, chiedendo che fosse applicata la sanzione minima. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto della circostanza innanzi rappresentata, nelle sue conclusioni ha chiesto: sessanta giorni di inibizione a carico del sig. Grella Lorenzo; euro 300,00 di ammenda a carico della società Sporting Sturno. Questo Tribunale rileva che, dalla documentazione in atti, risulta provata la responsabilità del sig. Grella Lorenzo, presidente e legale rappresentante della società Sporting Sturno, per aver accettato il modulo di tesseramento ed aver proceduto anche con i successivi adempimenti, attestando l'autenticità delle sottoscrizioni dei genitori del minore Grella Giuseppe sul predetto modulo di tesseramento, senza eseguire le dovute e necessarie verifiche in ordine all'effettiva loro autenticità. Questo Collegio rileva, altresì la responsabilità diretta della società Sporting Sturno, in quanto a carico del proprio presidente. Nel merito, questo Tribunale, riunitosi per deliberare, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentali acquisiti, sia risultata accertata la responsabilità dei deferiti, pur con i doverosi distinguo e le altrettanto doverose puntualizzazioni, come innanzi sottolineate. Ha valutato, altresì, che il deferimento disciplinare in esame sia fondato e motivato. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, questo Tribunale, preso atto delle richieste della Procura Federale, valutate le circostanze, di fatto e di diritto, che attengono alla vicenda in esame, nonché tenuti presenti gli enunciati elementi attenuanti, le ha determinate, come di seguito specificato: a) diffida, a carico del sig. Grella Lorenzo, in qualità di presidente della società Sporting Sturno; b) euro 200,00 di ammenda, a carico della società Sporting Sturno, a titolo di responsabilità diretta. P.Q.M.

DELIBERA

in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico del sig. Grella Lorenzo, la sanzione disciplinare della diffida; a carico della società Sporting Sturno l'ammenda di euro 200,00.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 27 LUGLIO 2015 – DELIBERE DEPOSITATE IL 3 AGOSTO 2015

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Anna Assunta Napoletano, dott. Lucio Schiavone, Componenti.

151. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO OLEASTRUM – GARA ATLETIK / OLEASTRUM DEL 21.03.2015 – 2^ CAT.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 94 del 26.03.2015, pag. 1976, il Giudice di prime cure ha inflitto, a carico

del dirigente, sig. Palimento Sabato, l'inibizione fino al 27.08.2015, nonché l'ammenda di euro 200,00 a carico della medesima società reclamante. Le decisioni sono state impugnate, con l'atto in esame, dalla reclamante Oleastrum. Tanto premesso, questo Collegio osserva: la reclamante, nel proprio atto di impugnazione, ha giudicato eccessiva sia l'inibizione a carico del nominato dirigente, sia la sanzione accessoria pecuniaria. Dal rapporto ufficiale di gara si evince, chiaramente, che effettivamente vi è stata una fattiva collaborazione, da parte dei capitani delle due squadre, al fine di ristabilire la calma, dopo una fase di concitazione, dovuta a cori razzisti da parte di tesserati delle due società. Quanto alla commisurazione della sanzione, questo Collegio, valutati tutti gli aspetti della vicenda sottoposta al suo esame, considerato il comportamento positivo dei due capitani, ritiene meglio corrispondente, alla sua effettiva gravità, l'ammenda ad euro 100,00. Per quel che concerne, invece, il dirigente, sig. Palimento Sabato, la sanzione inflitta si appalesa conforme e congrua, rispetto all'effettiva gravità dell'infrazione commessa, particolarmente deprecabile ("offese a sfondo razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria"), tenuto conto della pesantezza ed irrifiribilità delle espressioni da lui utilizzate nella circostanza. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Oleastrum, di ridurre ad euro 100,00 l'ammenda a carico della società Oleastrum; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

152. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO IL MANDAMENTO – GARA SAN VALENTINO / IL MANDAMENTO DEL 7.03.2015 – 2^ CAT.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, la reclamante si è doluta che il provvedimento, in prime cure, nei confronti dell'assistente di parte, sig. Annunziata Fioravante, sarebbe viziato per il fatto che, sulla distinta di gara, erano stati inseriti i nominativi del predetto Fioravante Annunziata, quale "assistente dell'arbitro", e del sig. Ciardi Pasquale quale "dirigente accompagnatore ufficiale". Nel medesimo atto d'impugnazione, la società reclamante asserisce di aver chiesto al direttore di gara di effettuare ugualmente il riconoscimento del sig. Annunziata Fioravante, pur non presente. In ragione della predetta, mancata presenza, il sig. Ciardi Pasquale, dirigente accompagnatore ufficiale, previo consenso dell'arbitro, a quel che la società reclamante ha sottolineato, era stato utilizzato quale assistente di parte. Questa Corte, per il vero, aveva giudicato necessario convocare il direttore di gara, il quale tuttavia, sia nella prima che nella seconda convocazione, non si è presentato, giustificandosi per le predette assenze, senza però proporre disponibilità alternative. La reclamante, peraltro, non ha prodotto alcun documento probante, idoneo a confutare le dichiarazioni arbitrali. Dispone, infine, la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per le valutazioni ed i provvedimenti di sua competenza in ordine al comportamento di obiettiva noncuranza del direttore di gara, che, in via sostanziale, non ha consentito a questo Collegio di poter procedere all'accertamento in ordine agli aspetti essenziali della vicenda in esame. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Il Mandamento; dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per quanto specificato nella parte motiva; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

* * * * *

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 6 agosto 2015

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Vincenzo Pastore**